

Avv. MARZIA LOLLO
 Via Roma,15
 33080 – Prata di Pordenone (PN)
 Tel. 0434.611189 – Fax 0434.603608
 Pec: marzia.lollo@avvocatipordenone.it

TRIBUNALE DI PORDENONE
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67
C.C.I.I.
CON RICHIESTA URGENTE DI MISURE PROTETTIVE

Per la signora **Barbara DE MARCO**, nata a Sacile il 22.01.1981 residente in Sacile (PN), Via G. Carli 6 p. 1 int. 3 (**doc. 01**), C.F. DMRBBR81A62H657R, rappresentata e difesa come da mandato alle liti rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto in modalità telematica dall' avv. Marzia Lollo del Foro di Pordenone (C.F. LLLMRZ77S60G888D, pec: marzia.lollo@avvocatipordenone.it e fax 0434.603608), con domicilio eletto presso il suo studio in Prata di Pordenone (PN), Via Roma 15,

INDICE

Premesse	pag. 01
1) SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	pag. 02
2) SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA RICORRENTE	pag. 03
3) RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO	pag. 04
4) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE	pag. 08
4.1) ATTIVO	pag. 08
4.1.1) PATRIMONIO IMMOBILIARE	pag. 08
4.1.2) PATRIMONIO MOBILIARE	pag. 08
4.1.3) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	pag. 08
4.1.4) ALTRE ENTRATE	pag. 09
4.2) PASSIVO	pag. 09
4.2.1) ELENCO DEBITI	pag. 09
4.2.2) RIEPILOGO SPESE ORDINARIE	pag. 13
5) PROPOSTA DI PIANO	pag. 13
6) RICHIESTA MISURE PROTETTIVE	pag. 16
CONCLUSIONI	pag. 16

PREMESSO CHE

- con istanza di nomina di gestore della crisi da sovraindebitamento inviata a mezzo



p.e.c. in data 4 novembre 2024, veniva richiesta all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone (d'ora in avanti anche O.C.C.S.) la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter accedere alle procedure previste dalla legge (**doc. 02**);

- con provvedimento comunicato il 27 novembre 2024 l'O.C.C.S. nominava quale gestore l'avv. Manola Bortolin e la procedura veniva iscritta al n. 31/2024 Rg (**doc. 03**);

- in data 13.03.2025 si teneva un incontro con il nominato gestore (**doc. 04**) ed in data 24.07.2026 l'avv. Manola Bortolin redigeva la **relazione particolareggiata**, trasmessa via pec alla scrivente in data 28.07.2026 (**doc. 05**).

Tanto premesso, con il presente ricorso la signora Barbara De Marco chiede di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore come disciplinata dagli artt. 67 e ss del D. Lgs. n. 14 del 2019 (nel prosieguo C.C.I.I.) e, a tal fine, presenta la seguente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1) SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

La signora Barbara De Marco:

- versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.I. ovvero *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

- riveste la qualifica di **consumatore** così come individuata all'art. 2 comma 1, lett. e) quale *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del*



libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”;

- non ha mai esercitato attività d'impresa.

Ricorrono, pertanto, le condizioni di ammissibilità, come verificato dal gestore (cfr. paragrafo 2.1 della relazione del professionista, in doc. 05).

Per quanto precisamente riguarda l'espressa richiesta di esdebitazione, si rileva che la signora De Marco:

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano, accordo e/o liquidazione), pertanto, non è stata già esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ne ha mai beneficiato;
- non è stata condannata per delitti contro l'economia pubblica, l'industria il commercio, per bancarotta fraudolenta, per altri delitti compiuti nell'esercizio o in connessione con l'esercizio di attività d'impresa;
- per tutte le ragioni che hanno comportato la sua situazione di sovraindebitamento e di seguito meglio esplicate, l'istante non ha determinato la predetta situazione per colpa grave, malafede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine nelle vicende lavorative della famiglia dell'istante, come di seguito si darà contezza.

Sussistono, pertanto, i presupposti per predisporre la presente domanda contenente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come si evince dalla relazione depositata dall'Organismo della composizione della crisi nella persona del nominato gestore avv. Manola Bortolin. (sempre doc. 05)

2) SITUAZIONE FAMILIARE DELLA RICORRENTE

In data 29.11.2003 la Sig.ra De Marco ha contratto matrimonio con il sig. Giorgio Pignat, in regime di comunione dei beni.

Dalla loro unione in data 27.01.2005 è nato il figlio Alessandro Pignat e in data 27.12.2009 è nato il figlio Alberto.

Alberto, 16 anni, è studente del terzo anno dell'Istituto Superiore ISIS di Sacile-Brugnera.

Alessandro, 21 anni, frequenta il Corso Universitario di Lettere, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, come pendolare.



Nel 2021 i coniugi si sono separati e in data 27.01.2023 è stata pronunciata nei loro confronti sentenza di divorzio (**doc. 06**).

I figli sono collocati prevalentemente insieme alla madre (**doc. 07**) che, dal momento della separazione e sino al mese di marzo 2026, ha condotto in locazione un appartamento in Prata di Pordenone (**doc. 08**).

Stante la situazione di sovraindebitamento, l'esponente, nell'ultimo anno, non è riuscita ad onorare le spese delle utenze ed ha accumulato un debito con gli enti somministratori di gas e telefonia.

Per queste ragioni, da aprile 2026 la signora De Marco ha lasciato l'appartamento condotto in locazione e si è trasferita, con i figli, in un immobile di proprietà dei propri genitori a Sacile (PN).

In questo modo, non grava sull'istante il costo di un canone ma solo un rimborso forfettario, quale contributo per le spese condominiali, che la signora De Marco versa ai genitori, oltre al rimborso delle bollette per le utenze.

Inoltre, dal mese di novembre 2025, il figlio Alessandro ha iniziato svolgere lavori saltuari, come commesso a tempo parziale, per pagarsi le proprie spese straordinarie e, quindi, per non gravare ulteriormente sulla madre.

3) RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I coniugi De Marco Pignat, nel 2007, per l'acquisto di un immobile da destinare a casa familiare, contraevano quali debitori solidali, il mutuo fondiario n. 44301/13315 con Banca della Marca Credito Cooperativo Soc. Coop (**doc. 09**).

Dal 2012- mentre l'esponente lavorava come commessa presso un negozio di abbigliamento di Brugnera (PN) - il marito sig. Pignat, esercente attività d'impresa nel campo dell'edilizia, ha iniziato ad avere gravi problemi economici che hanno portato, nel tentativo di risanare l'attività aziendale, dapprima al completo utilizzo dei risparmi di famiglia, poi alla richiesta di prestiti ad amici e famigliari, infine al ricorso agli istituti di credito bancari e alle società finanziarie.

Queste condizioni portavano, nel dicembre del 2016 a contrarre sempre con Banca della Marca Credito Cooperativo Soc. Coop. un secondo mutuo fondiario (n. 18070 Rep., n. 11208 Racc.), con concessione di ipoteca sulla casa famigliare (**doc. 10**), già



gravata in ragione del mutuo del 2007.

Ciò nonostante, la famiglia De Marco Pignat non riusciva a ripianare i debiti e in data 12.11.2019, la Banca mutuante comunicava ai debitori la decadenza del beneficio del termine e dava avvio alla procedura esecutiva immobiliare (iscritta al n. 62/2020 R.E. del Tribunale di Pordenone) per domandare la vendita coattiva dell'immobile adibito a casa familiare (**doc. 11**).

Nel frattempo, il sig. Pignat e la sig.ra De Marco, sempre per tentare di risanare la condizione debitoria dell'attività del marito e, soprattutto, raggiungere con la Banca un'intesa conciliativa volta a salvaguardare la casa familiare, contraevano con Compass Banca Spa un altro finanziamento.

Ben presto, a fronte dell'impossibilità di adempiere le rate di quest'ultimo prestito veniva richiesto dall'istituto di credito ed emesso nei confronti dei coniugi, il Decreto Ing. n. 1379/2020 del Tribunale di Pordenone (**doc. 12**).

Nel 2021, la situazione di crisi coinvolgeva anche la relazione tra i coniugi, che si determinavano a presentare domanda di separazione.

Dal momento della separazione, la sig.ra De Marco insieme ai figli si trasferiva in un'immobile sito in Prata di Pordenone (PN), preso in locazione, poiché nel corso della procedura esecutiva immobiliare, la casa familiare veniva venduta.

Dal 27.12.2021 (**doc. 13**), la signora De Marco (e non il sig. Pignat) subiva il pignoramento presso terzi, azionato da parte di Compass banca Spa (Procedura Es. n. 205/2022 RG). Il pignoramento di quota parte dello stipendio, quantificata in 1/7 dal GE (**doc. 14**), si è interrotto al momento delle dimissioni della debitrice che, nel novembre 2023, ha cambiato lavoro, alla ricerca di un impiego meglio retribuito.

In seguito, la signora De Marco, venutasi a trovare in una situazione di grave dissesto, per far fronte alle esigenze della famiglia e restituire piccoli prestiti ricevuti da familiari (per spese straordinarie come gite scolastiche, acquisto occhiali, tasse universitarie ecc...) ricorreva nuovamente al finanziamento bancario, stipulando con Unicredit Banca Spa nel luglio 2024 un prestito di € 8.000 (**doc. 15**).

Nell'agosto 2024, la Sig.ra De Marco riceveva la notifica dell'atto di precetto da Banca della Marca Credito Cooperativo Soc. Coop., creditore ipotecario non completamente soddisfatto all'esito del procedimento esecutivo n. 62/2020 R.E., nonostante la favorevole vendita dell'immobile esecutato (**doc. 16**). Inoltre,



nell'ottobre 2024, la Sig.ra De Marco subiva la notifica dell'atto di precetto da parte di Compass Banca Spa, per il recupero del credito residuo derivante dal decreto ingiuntivo n. 1379/2020 (**doc. 17**).

Banca della Marca Credito Cooperativo S.C. instaurava, quindi, il procedimento esecutivo presso terzi nei confronti della ricorrente e del sig. Giorgio Pignat, per poi proseguirlo nei soli confronti dell'esponente (**doc. 18**).

Il procedimento n. 92/2025 RG si concludeva con l'assegnazione a favore della creditrice procedente della quota di 1/9 dello stipendio. Gli effetti della procedura espropriativa sono terminati nel settembre 2025, quando la signora De Marco ha cambiato impiego, sempre alla ricerca di entrate più consistenti e stabili per far fronte all'indebitamento.

Come già accennato, nel corso del 2025 ha, poi, accumulato un debito con gli enti di fornitura di telefonia e gas; nel dicembre 2025 ha, infatti, ricevuto una diffida da *Cribis* per un debito di Tim Spa di € 445,29 e di una seconda società di recupero crediti per Eni Pleniture Spa, per un debito pari a € 770,97 (**doc. 19-20**).

Sulla scorta di quanto evidenziato, può ritenersi come la situazione di crisi **sia conseguita ad iniziative assunte dalla signora De Marco per far fronte ad esigenze familiari primarie**, innanzitutto il tentativo di conservare l'abitazione familiare per il cui acquisto era stato acceso il mutuo fondiario (per molti anni regolarmente adempiuto) poi per le normali esigenze di vita.

Il ricorso a mezzi di finanziamento, rivelatosi poi non sostenibile, ha rappresentato l'ultima possibilità di far fronte alle necessità quotidiane in una condizione che si è ancor più aggravata con la crisi familiare.

Può escludersi, pertanto, una condotta colposa della ricorrente che per cause ad essa non imputabili ha visto crescere il proprio indebitamento, da un lato per aumentate esigenze di vita familiare e per l'intervenuta crisi del matrimonio, dall'altro per l'impossibilità di ridurre le proprie esposizioni, nonostante le ripetute esecuzioni civili subite.

Vano ogni tentativo stragiudiziale di stralciare i debiti.

Si osservi sul punto che la maggior parte posizioni debitorie verso gli istituti di credito hanno carattere solidale e gravano su entrambi gli ex-coniugi, ma le



procedure esecutive esperite negli anni hanno riguardato solo l'esponente, ovvero la debitrice più solvibile, sulla quale gravano ora anche la maggior parte dei carichi familiari.

La sig.ra De Marco, dal canto suo, ha sempre tentato di onorare le proprie obbligazioni: ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento per oltre vent'anni e, nel 2023, si è dimessa ed ha trovato impiego in un'azienda del mobile come operaia; dal settembre 2025 lavora a tempo indeterminato come commessa, quinto livello, con orario a tempo pieno per 40 ore settimanali presso Centro Ufficio Srl (si vedano cedolini paga da luglio 2024 a marzo 2026 in **doc. 21**).

L'istante non ha procedimenti civili e penali pendenti, né è mai stata protestata (**docc. 22-24**).

La situazione rappresentata trova conferma nella relazione prodotta dal Gestore, la quale afferma: *“Si può, pertanto, ragionevolmente sostenere che nel complesso l'indebitamento della sig.ra De Marco Barbara non si è verificato per godere in proprio di utilità e/o per un suo benessere personale, ma esclusivamente per far fronte ad esigenze familiari primarie, in primis il tentativo di conservare l'abitazione familiare per il cui acquisto era stato acceso il mutuo fondiario per diversi anni regolarmente pagato, e per le normali esigenze di vita. La difficoltà a far fronte alle necessità quotidiane si è aggravata con la crisi familiare che ha determinato la separazione dei coniugi De Marco Pignat. **Ebbene, va esclusa ogni condotta colposa della sig.ra De Marco che per cause ad essa estranee ha visto aumentare il proprio indebitamento per i motivi sopra descritti (omissis..)** In punto diligenza nell'assumere le obbligazioni si osserva che la sig.ra de Marco con il marito aveva contratto il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa e poi per ottenere finanza esterna per sanare l'impresa del marito con primario istituto bancario (scelta che poteva far confidare dal lato cliente su una valutazione del merito creditizio adeguata ai migliori standard; se essa è stata effettivamente fatta, dal lato della banca, è altro discorso) e che i prestiti con le finanziarie, parimenti tra le più note sulla piazza appaiono giustificate da motivi non futili.”*(cfr. pagg. 11-12, Relazione doc. 05).



4) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITTUALE

4.1) ATTIVO

4.1.1) PATRIMONIO IMMOBILIARE

La signora De Marco non è titolare di alcun immobile (**doc. 25**).

4.1.2) PATRIMONIO MOBILIARE

-BENI MOBILI REGISTRATI: Nessuno

La signora De Marco non è proprietaria di alcun bene mobile registrato (**doc. 26**) ma la ricorrente utilizza una Citroen C3, immatricolata nel 2012, di proprietà della madre alla quale rimborsa le spese per il suo utilizzo (benzina, bollo, assicurazione e manutenzione periodica).

-BENI MOBILI: Nessuno.

Per quanto attiene l'insussistenza di beni mobili di valore, si allega specifica dichiarazione (**doc. 27**).

-CONTO CORRENTE

La signora De Marco era titolare sino al 30.11.2025 di un conto corrente presso UniCredit Banca Spa (**docc. 28-30**), che è stato unilateralmente chiuso dalla banca senza alcuna comunicazione.

Ha acceso, quindi, il conto corrente presso Credit Agricole- Filiale di Prata di PORDENONE (Iban IT 87D0623064960000015315556).

Si allega l'ultimo estratto di conto corrente al 31.03.2026, con saldo di € 83,61 (**doc. 31**)

4.1.3) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La sig.ra De Marco è occupata a tempo indeterminato dal settembre 2025 come commessa, quinto livello, presso Centro Ufficio Srl, con sede in Pasiano di Pordenone. Il trattamento economico lordo mensile corrisposto per 14 mensilità è di € 1.628,46.

Percepisce uno stipendio netto in busta paga di circa € 1.450,00.

I redditi imponibili dichiarati nell'ultimo triennio (anno di imposta 2022-2023-2024) sono stati rispettivamente di: € 14.617, € 16.459 e € 21.604. Le CU relative all'anno 2025 presentano un reddito di circa € 20.000 (**docc. 32-35**).



4.1.4) ALTRE ENTRATE (CONTRIBUZIONE PROLE)

Il Sig. Giorgio Pignat partecipa al mantenimento dei figli con il versamento alla madre (trattenuta diretta operata dal datore di lavoro) di € 402,40 mensili, nulla per le spese straordinarie, stante la sua situazione di indebitamento.

L'assegno unico INPS percepito (solo per il figlio minore Alberto) ammonta attualmente a circa 238,70 mensili (si vedano accrediti negli estratti conto).

Come anzidetto, dal mese di mese di novembre 2025, il figlio maggiore Alessandro ha iniziato svolgere lavori saltuari, come commesso a tempo parziale, ma tali introiti vengono utilizzati dal figlio per le proprie spese.

4.2) PASSIVO**4.2.1) ELENCO DEI DEBITI**

Sul patrimonio della ricorrente gravano le seguenti posizioni passive:

A) € 3.055,02

nei confronti di ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Le spese di procedura preventivate dall'Organismo di composizione della crisi da Sovraindebitamento ammontano ad € 2.626,42 (**doc. 37**).

Al momento della presentazione dell'istanza la sig. De Marco ha versato l'acconto di € 380,00 (**doc. 38**); pertanto, residuano a tale titolo € 2.246,42.

Venivano, poi, indicati nella relazione particolareggiata del gestore ulteriori spese ed esborsi (gestione conto, pubblicazione Fallco) preventivati in € 808,60.

Trattandosi di credito insorto in funzione della presente procedura, l'importo dovuto dovrà essere considerato in prededuzione.

B) € 20.694,73

nei confronti di KRUK international SRL (cessionario per cartolarizzazione di Compass Banca Spa)

Il credito, derivante da contratto di finanziamento, è stato azionato con ricorso per decreto ingiuntivo. Il relativo decreto n. 1379/2020 del Tribunale di Pordenone veniva emesso per € 22.378,81 nei confronti della sig.ra De Marco e del sig. Giorgio Pignat.

Con l'esecuzione mobiliare presso terzi n. 205/2022 RG, in forza dei predetti



titoli, la creditrice sottoponeva a pignoramento la quota parte di 1/7 dello stipendio della signora De Marco, trattenuta operata fino al novembre 2023.

Con dichiarazione resa in data 6.10.2025, il residuo credito veniva quantificato in € 20.694,73.

Il credito ha natura chirografaria.

C) € 14.956,79

nei confronti di Banca della Marca Credito Cooperativo S.C.

Come spiegato nel paragrafo relativo alle “Ragioni del sovraindebitamento”, i coniugi Pignat e De Marco avevano contratto un mutuo nel 2007 per l’acquisto della casa familiare e successivamente un secondo mutuo nel 2016 con il medesimo istituto con concessione di ipoteca sull’immobile. Sopraggiunta la situazione di difficoltà economica, la banca mutuante esperiva la procedura di esecuzione immobiliare (n.62/2020 RGE del Tribunale di Pordenone) che si concludeva con la vendita esecutiva del bene staggito ed un introito per l’istituto di credito della complessiva somma di € 129.126,97.

Con atto notificato in data 1.10.2024, Banca Della Marca rinnovava l’atto di precetto per la residua somma quantificata in € 16.182,12 (cfr. doc. 17).

Veniva quindi esperita la procedura esecutiva presso terzi (n. 92/2025 RG) (doc. 18), all’esito della quale la banca creditrice sottoponeva a pignoramento la quota parte di 1/9 dello stipendio della signora De Marco, trattenuta operata fino al mese di agosto 2025.

Con dichiarazione resa in data 26.09.2025, la creditrice comunicava che il credito doveva essere quantificato in € 14.956,79 per residuo credito capitale, con natura chirografaria oltre ad € 1.723,37 per spese di giustizia, ovvero le spese legali liquidate in sede del processo esecutivo presso terzi.

Al riguardo si contesta la debenza delle spese liquidate nell’ambito dell’esecuzione presso terzi, che non sono allo stato richiedibili perché, per costante giurisprudenza di legittimità, le spese dell’esecuzione rimaste insoddisfatte per incapienza della massa pignorata sono irripetibili al di fuori del medesimo procedimento: *“nel procedimento esecutivo l’onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello*



della soggezione del debitore all'esecuzione e la liquidazione delle spese del giudice dell'esecuzione non può avere contenuto decisorio ma solo di verifica del relativo credito in funzione dell'assegnazione o distribuzione. Di conseguenza, nell'ipotesi d'incapienza parziale, l'ordinanza che ha liquidato le complessive spese, per la parte di esse che non sia stata soddisfatta avrà valore, sempre e solamente, ai fini della collocazione in quella procedura coattiva, non costituendo né "dichiarando" alcun credito spendibile al di fuori di essa, né in altri giudizi di cognizione né in altri processi esecutivi" (Cass. Civile 24571/2018, conforme n. 4964 /2019, n. 23653 /2020).

D) € 8.941,73

nei confronti di UNICREDIT Spa

Il credito derivante dal finanziamento n. 23278217 ammonta oggi ad € 8.941,73, come indicato con comunicazione del 31.10.2025.

Il credito ha natura chirografaria.

E) € 381,45

nei confronti di Agenzia Entrate (Agenzia Riscossione)

In sede di ricorso per la nomina del gestore, l'istante indicava tra le posizioni debitorie la somma di € 1.048,79 derivante da un controllo sul versamento IRPEF relativo alla dichiarazione Mod 730/2022.

Diversamente, l'Agenzia territoriale e l'agenzia di riscossione, comunicava al gestore un debito pari ad € 381,45, riferito all' IRPEF anno 2024, di cui alla cartella n. 09120250006476918000 (non ancora notificata all'istante).

Credito che gode di privilegio ex art. 2752 c.c.

F) € 216,94

nei confronti di INPS

Trattasi di un indebito per una erogazione NASPI non dovuta, cui deve riconoscersi il privilegio di cui all'art. 2753 c.c.

G) € 1.138,00



verso l'Avv. Marzia Lollo

Si tratta del compenso per il professionista nell'assistenza alla procedura, preventivato in € 1.000,00 oltre accessori di legge (4% CNA) e anticipazioni di € 125; il credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c.

H) € 445,29 verso

Telecom spa

Debito dell'esponente per bollette arretrate (**doc. 19**).

Il credito ha natura chirografaria.

I) € 770,97

ENI Plenitude Spa

Debito dell'esponente per bollette arretrate (**doc. 20**).

Il credito ha natura chirografaria.

Si allega al ricorso sub. **ALL.B**) l'elenco dei creditori.

Il debito complessivo è attualmente stimato in € 47.545,65, oltre spese di procedura per € 3.055,02 come risulta dal prospetto analitico sottoindicato:

creditore	origine del debito	importo	natura	dichiarazione
OCC- Avv. M. Bortolin	spese di procedura	3.055,02 €	prededuzione	
Agenzia Entrate	rettifica IRPEF	381,45 €	privilegio	18/09/2025
INPS	indebito Naspi	216,69 €	privilegio	26/09/2025
Avv. Marzia Lollo	spese di assistenza	1.138,00 €	privilegio	
KRUK (Compass Banca Spa)	c. di finanziamento	20.694,73 €	chirografo	06/10/2025
Banca della Marca S.C.	c. di mutuo fondiario	14.956,79 €	chirografo	26/09/2025
Unicredit Spa	c. di finanziamento	8.941,73 €	chirografo	31/10/2025
Telecom Spa	c. fornitura	445,29 €	chirografo	
Eni Plenitude Spa	c. fornitura	770,97 €	chirografo	

CREDITI PER CLASSI	prededuzione	3.055,02 €
	privilegio	1.736,14 €
	chirografo	45.809,51 €



4.2.2) RIEPILOGO SPESE ORDINARIE

Spese attuali

Le spese ordinarie che sta sostenendo la sig.ra De Marco riguardano il sostentamento proprio e della prole e possono indicarsi (su base mensile) nei seguenti termini:

- € 250,00 bollette per forniture gas/elettricità/telefonia/ tari
- € 280,00 benzina, bollo e assicurazione (rimborso annuo)
- € 110,00 spese per attività sportive Alberto (calcio) e Alessandro (Pallavolo) e

materiale allenamento

- € 30,00 lenti correttive
- € 160,00 abbonamenti trasporti (trasporto scolastico Alberto, abbonamento treno

per Alessandro e costo treno per l'esponente che da quando si è trasferita a Sacile si reca al lavoro utilizzando questo mezzo)

- € 500,00 spesa alimentare/cartoleria/vestiario ecc.

Per un totale di circa € 1.330,00 mensili fisse (si veda documentazione di spesa in **doc. 39**), cui devono aggiungersi le spese extra eventuali (mediche, farmaceutiche, libri inizio anno scolastico ed accademico ecc) e rimborsi forfettari che l'istante verserà ai genitori per l'utilizzo dell'immobile (pagamento di spese condominiali e rimborso imposte), ipotizzabili in 100-150€ al mese.

Spese in previsione (se sostenibili)

Il figlio maggiore Alessandro vorrebbe terminare il ciclo universitario da studente fuori sede, trasferendosi a Venezia. Il costo dell'alloggio, preventivato in circa € 400,00, e delle utenze non sono tuttavia oggi sostenibili.

5) PROPOSTA DI PIANO

La proposta del consumatore è elaborata con l'intento di dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti assicurando, allo stesso tempo, al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità per i figli di continuare il percorso scolastico intrapreso, le attività sportive ecc.

Sulla scorta di ciò, nell'intento di mantenere l'attuale capacità reddituale - già ridotta alle necessità più strette - la signora De Marco propone di accantonare una quota parte dei propri guadagni, al fine di soddisfare per quanto possibile il ceto creditorio.

La ricorrente intende, quindi, proporre ai propri creditori una procedura di



Ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo le seguenti modalità:

- integrale soddisfazione dei crediti in prededuzione, per complessivi euro **3.055,02**;
- integrale soddisfazione dei crediti in privilegio, per complessivi euro **1.736,14**;
- pagamento parziale delle somme residue, tutti crediti in chirografo (di circa € 46.000,00), nella misura complessiva in quota parte (circa 12%). Si ricorda che la maggior parte di questa esposizione debitoria (ovvero € 35.651,52 su € 46.000,00) grava in solido anche sull'ex coniuge.

La signora De Marco si impegna, quindi, a versare la somma complessiva di € 9.600,00 mediante n. **48 rate mensili di € 200,00** ciascuna. Al predetto importo dovrà aggiungersi quanto già trattenuto dal datore di lavoro in ordine alla procedura esecutiva n. 92/2025 RGE, risultante nei cedolini allegati in circa **€ 1.659,16 (trattenuta indicata al lordo)**, che verrà acquisito dalla procedura e servirà per pagare i creditori di pari grado in maniera proporzionale, per un totale di € 11.259,16.

Considerando per ora il solo apporto della richiedente (per complessivi € 9.600) è ipotizzabile il seguente piano dei riparti, con cadenza semestrale e in n. 8 rate, e con possibilità di un ulteriore nona rata di riparto tra i creditori chirografari dell'eventuale eccedenza.

TABELLA RIPARTI SEMESTRALI

creditore	classe	rata 1	rata 2	rata 3	rata 4	rata 5	rata 6	rata 7	rata 8
		6 mesi	12 mesi	18 mesi	24 mesi	30 mesi	36 mesi	42 mesi	48 mesi
Occs-Avv. Bortolin	preded.	1.200	1200	655,02					
Agenzia Entrate	privilegio			119,74	261,71				
INPS	privilegio			68,02	148,67				
Avv. Marzia Lollo	privilegio			357,22	780,78				
accantonamento					8,84				
KRUK	chirografario					542,11	542,11	542,11	542,11
Banca della Marca	chirografario					391,79	391,79	391,79	391,79
Unicredit Spa	chirografario					234,26	234,26	234,26	234,26
Cribis Spa	chirografario					11,66	11,66	11,66	11,66
Eni P. Spa	chirografario					20,2	20,2	20,2	20,2
sommano		1.200	1200	1200	1200	1200,02	1200,02	1200	1200,02

Si allega per completezza: certificato di carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate



(doc. 40; esiti istanza di accesso centrali rischi presso Banca d'Italia (doc. 41), visura Crif (doc. 42).

In conclusione, per le ragioni già in precedenza evidenziate il piano di ristrutturazione dei debiti così proposto dalla ricorrente è di certo conveniente sia rispetto alle procedure esecutive mobiliari esperibili sia all'alternativa liquidatoria, perché con l'implementazione dello stesso i creditori hanno la matematica certezza (non dimentichiamo che la ricorrente è dipendente e che il di lei stipendio è connotato da certezza e stabilità) di ricavare l'importo così come proposto.

Infatti, si ricorda che l'istante non è proprietaria di beni immobili né di mobili di valore, pertanto l'unico elemento positivo del proprio patrimonio è il reddito da lavoro, quindi in caso sia di espropriazione forzata che di liquidazione, l'importo diverrebbe invece incerto sia nell'*an* che nel *quantum* ed in ogni caso, è probabile che i creditori vengano soddisfatti in misura minore rispetto a quanto garantito dal piano proposto.

In particolare, in ipotesi di liquidazione controllata la ricorrente, tenuto conto delle esigenze di mantenimento proprie e del suo nucleo familiare metterebbe a disposizione dei creditori un minimo sopravanzo di reddito, per un tempo massimo di 36 mesi e quindi inferiore alla durata prevista nel presente piano, mentre con la proposta ex art. 67 C.C.I.A.A. si offre ai creditori la somma di oltre euro novemila.

Tra l'altro, la tempistica di attuazione del piano stesso (48 mesi) rappresenta un equo bilanciamento tra le esigenze dei creditori e quelle della debitrice.

In ogni caso, si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota di reddito, peraltro analoga a quella massima pignorabile del suo stipendio.

La convenienza del piano proposto è positivamente valutata anche nella Relazione del gestore (cfr. pag. 23, Relazione in doc. 05).

Per le ragioni indicate, si insiste affinché venga ammessa la richiesta procedura e la sua omologa, con conseguente esdebitazione del ricorrente, così da poter ristrutturare i debiti in via definitiva fornendo, ai creditori, la massima soddisfazione possibile.



6) RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE

La ricorrente, al fine di evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito della presente iniziativa e per conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione della procedura, chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché ogni altra misura ritenuta idonea.

Nello specifico, si chiede che il Giudice, ex art. 70, comma 4, C.C.I.I., Voglia disporre:

- la sospensione delle azioni esecutive, anche eventualmente pendenti perché attivate nelle more dei provvedimenti richiesti, con sospensione delle trattenute sullo stipendio della ricorrente;
- la sospensione dei ratei dei finanziamenti chirografari con prelievo diretto in c/c in favore di Unicredit spa;
- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della debitrice.

Con espresso riferimento alle trattenute sullo stipendio, si evidenzia come le stesse rischino di condurre all'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*.

Proprio al fine di evitare che si possano eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione è specificamente individuata dalla legge la misura dell'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento. L'adozione delle misure richieste favorirebbe l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell'integrità patrimoniale: basti pensare che l'aggiudicazione a terzi dei beni mobili a seguito dell'instaurazione di procedimenti esecutivi frusterebbero in via anticipata e definitiva il diritto (chance) del ricorrente a rimodulare la propria esposizione debitoria.

* * *

Tutto ciò premesso, la signora **Barbara De Marco**, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi ai sensi



degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., voglia:

1. dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C.S., a tutti i creditori presenti;
2. disporre, anche inaudita altera parte, con decreto, ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I., la sospensione di ogni procedura esecutiva pendente eventualmente esperita nelle more, la sospensione dei ratei dei finanziamenti chirografari con prelievo diretto in c/c in favore di Unicredit Banca spa, e comunque assumere tutte le misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, per preservare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti;
3. dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
4. disporre il divieto di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
5. assegnare alla presente procedura le somme trattenute nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare (Tribunale di Pordenone n. 92/2025 R.G.) e versate a Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., revocando così gli effetti dell'ordinanza di assegnazione emessa nel medesimo procedimento;
6. affidare al professionista nominato avv. Manola Bortolin il compito di controllare l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'istante nel presente piano;
7. trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, omologare con sentenza il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'O.C.C.S. e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
8. dichiarare, con il decreto di chiusura della procedura, l'esdebitazione della ricorrente;
9. in subordine, ai sensi dell'art. 73 C.C.I.I., in caso di revoca della omologazione, la sig.ra Barbara De Marco fa istanza affinché – verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I. – provveda ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I. all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono, oltre alla procura alle liti (*all. A*) e all'elenco dei creditori (*all. B*) i



seguenti documenti:

- 1) documento di identità;
- 2) Istanza nomina Gestore;
- 3) Provvedimento di nomina OCCS;
- 4) Verbale del 13.03.2025;
- 5) Relazione Gestore Avv. Bortolin e relativi allegati;
- 6) Sentenza di divorzio;
- 7) Certificato di residenza e stato famiglia;
- 8) Contratto di locazione;
- 9) Mutuo n. 44301/13315;
- 10) Mutuo n. 18070/11208;
- 11) Pignoramento immobiliare n. 67/2020 RG;
- 12) Decreto ingiuntivo n. 1379/2019;
- 13) Pignoramento presso terzi Compass;
- 14) Ordinanza di assegnazione n. 205/2022 RG;
- 15) Finanziamento Unicredit Spa;
- 16) Atto di precetto 3.08.2024;
- 17) Atto di precetto 1.10.2024;
- 18) Ordinanza assegnazione p.p.t. n. 92/2025 RGE;
- 19) comunicazione Cribis;
- 20) Comunicazione RC Eni;
- 21) Cedolini paga;
- 22) Certificato casellario;
- 23) Certificato carichi pendenti;
- 24) Certificato procedimenti pendenti;
- 25) Visura immobiliare;
- 26) Visura Pra
- 27) Dichiarazione beni mobili;
- 28) estratto conto corrente Unicredit Spa 31.12.2024;
- 29) estratto conto corrente Unicredit Spa 31.03.2025;
- 30) estratto conto corrente Unicredit Spa 30.06.2025;
- 31) estratto conto corrente Friuladria C.A. 31.03.2026;



- 32) Dichiarazione redditi PF 2022;
- 33) Dichiarazione redditi PF 2023;
- 34) Dichiarazione redditi PF 2024;
- 35) Dichiarazione redditi PF 2025;
- 36) CU2026
- 37) preventivo OCCS;
- 38) fattura acconto 69/2024 OCCS;
- 39) documenti di spesa;
- 40) certificato di carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate
- 41) esiti istanza di accesso centrali rischi presso Banca d'Italia
- 42) visura Crif.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che per il presente procedimento è previsto il contributo unificato di € 98,00.

*Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi pec:
marzia.lollo@avvocatipordenone.it.*

Con osservanza,

Prata di Pordenone, 31.08.2026

Avv. Marzia Lollo

